



Edizione di venerdì 3 Novembre 2023

CASI OPERATIVI

Sul compenso amministratori e i profili contributivi
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Richiesta del bonus colonnine per imprese e professionisti: domande al via
di Euroconference Centro Studi Tributari

AGEVOLAZIONI

In arrivo la Legge sulla montagna – parte seconda
di Luigi Scappini

LA LENTE SULLA RIFORMA

La circolazione delle perdite nelle riorganizzazioni aziendali: le modifiche in arrivo
di Fabrizio Ricci, Gianluca Cristofori

PROFESSIONISTI

Il ruolo del commercialista ieri, oggi e domani
di Mauro Nicola – Presidente Fondazione Nazionale Formazione Commercialisti

CASI OPERATIVI

Sul compenso amministratori e i profili contributividi **Euroconference Centro Studi Tributari**

Un gruppo societario è formato da 2 società.

Alfa Srl ha 3 soci ed è una società che installa impianti elettrici e pannelli solari che lavora con terzisti e dipendenti e fattura circa 15 milioni di euro con 1,5 milioni di utili.

I soci sono:

- A 51% – amministratore;
- B 44% – amministratore;
- C 5%.

I 2 amministratori ricevono un emolumento in qualità di amministratori (pagando la gestione separata) e non sono iscritti alle gestioni Inps artigiani e commercianti. Il socio non amministratore è dipendente della società. La società non è artigiana e applica il contratto industria ai dipendenti.

Beta Srl ha 4 soci e svolge l'attività di installazione di impianti fotovoltaici.

I soci sono:

- D 45,9% – amministratore;
- E 39,6% – amministratore;
- F 4,5%;
- Alfa Srl 10%.

I 2 soci amministratori ricevono un emolumento come amministratori (pagando la gestione separata) e non sono iscritti alle gestioni Inps artigiani e commercianti. La società non è artigiana e applica il contratto industria ai dipendenti.

È possibile che ai soci venga contestato il mancato pagamento dei contributi artigiani o commercianti per gli utili delle 2 società?



Eventualmente come sarebbe possibile evitare queste contestazioni?

Sarebbe possibile affidare al socio dipendente la gestione commerciale per evitare contestazioni, e in caso positivo, c'è un livello necessario del dipendente per avere tale funzione?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Richiesta del bonus colonnine per imprese e professionisti: domande al via

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



Adempimento

Richiesta del bonus colonnine per imprese e professionisti: domande al via

Riferimenti normativi

D.L. 14.8.2020, n. 104

Decreto del Ministro dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica del 25.8.2021

Decreto direttoriale 10.10.2023 – interventi di lettera a) e c)

Decreto direttoriale 10.10.2023 – interventi di lettera b)

Premessa

Con l'obiettivo di sostenere l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, il D.L. 104/2020 ha istituito un contributo in conto capitale, gestito da Invitalia e concesso e distribuito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Decreto 25.8.2021), a favore di imprese e professionisti, per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (c.d. "Bonus Colonnine professionisti ed imprese").

Ammontare del contributo concesso

Il Ministero può fornire ai beneficiari un aiuto finanziario che copre il 40% delle spese consentite, purché le risorse finanziarie lo permettano e non superi i limiti stabiliti dalle norme.

**Nota bene**

Ogni beneficiario ha la possibilità di presentare una sola richiesta di contributo durante l'intero periodo di validità del programma.

Risorse disponibili

L'ammontare complessivo delle risorse disponibili ammonta a euro 87.500.000 e vengono destinate come segue:

- euro 70.000.000 sono destinati all'acquisto e all'installazione di infrastrutture di ricarica il cui valore totale sia inferiore a euro 375.000 da parte di imprese;
- euro 8.750.000 sono riservati all'acquisto e all'installazione di infrastrutture di ricarica il cui valore totale sia pari o superiore a euro 375.000 da parte di imprese;
- euro 8.750.000 sono destinati all'acquisto e all'installazione di infrastrutture di ricarica da parte di professionisti.

Spese comprese nel contributo

Sono ammissibili al "Bonus Colonnine professionisti ed imprese" le spese sostenute per l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica e comprende:

- le necessarie opere edili;
- i costi dei sistemi di monitoraggio;
- le spese per progettazione, supervisione, sicurezza e collaudi;
- i costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD (point of delivery).

**Attenzione!!!**

È importante che le spese siano state sostenute dopo il 4.11.2021 (al netto dell'Iva) e che siano state pagate in modo tracciabile, corredate da fattura elettronica.

Spese escluse da contributo

Diversamente, sono escluse, in ogni caso, dal contributo in rassegna:

- le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;
- le spese per consulenze, diverse da quelle di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi;
- le spese relative a terreni e immobili;
- le spese relative all'acquisto di servizi diversi da quelli indicate in precedenza, anche se funzionali all'installazione;
- le spese per costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all'esercizio.

Caratteristiche dei dispositivi di ricarica

I dispositivi di ricarica devono possedere i seguenti requisiti:

- dispositivi in corrente alternata con potenza da 7,4 kW a 22 kW, come wallbox con un solo punto di ricarica o colonnine con due punti di ricarica;
- dispositivi in corrente continua con diverse potenze (fino a 50 kW, oltre 50 kW, oltre 100 kW).

**Attenzione!!!**

Questi dispositivi devono essere:

- nuovi di fabbrica;

- devono avere una potenza di almeno 7,4 kW e fornire almeno 32 Ampere per fase;
 - devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla Delibera dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e ambiente n. 541/2020/R/ee del 15.12.2020;
 - devono essere collocati in Italia e in aree di proprietà o legittimamente detenute dai beneficiari;
 - devono essere conformi come richiesto dal D.M. 37/2008, e installati a regola d'arte.
-

Limiti massimali di spesa

Per tutte le spese rientranti nel bonus sono stabiliti i seguenti massimali di costo:

- Per le infrastrutture di ricarica in corrente alternata con potenza da 7,4 kW a 22 kW inclusi:
 - Wallbox con un solo punto di ricarica: massimo di euro 2.500 per dispositivo.
 - Colonnine con due punti di ricarica: massimo di euro 8.000 per singola colonnina.
- Per le infrastrutture di ricarica in corrente continua:
 - Fino a 50 kW: euro 1.000 per ogni kW.
 - Oltre 50 kW: massimo di euro 50.000 per singola colonnina.
 - Oltre 100 kW: massimo di euro 75.000 per singola colonnina.
- Per collegare l'infrastruttura di ricarica alla rete elettrica, i costi non possono superare il 10% del totale ammissibile per l'acquisto e l'installazione di tali infrastrutture.
- Per le spese di progettazione, supervisione dei lavori, sicurezza e per i test di verifica, non si può superare il 10% del totale ammissibile per l'acquisto e l'installazione delle infrastrutture di ricarica.

Requisiti di accesso per le imprese

Le aziende che vogliono ottenere il contributo per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica devono soddisfare i seguenti requisiti:

- devono avere sede in Italia;
- devono essere iscritte nel Registro delle imprese;
- non devono essere in una situazione finanziaria difficile, come definito dal regolamento di esenzione;
- devono essere iscritte presso l'INPS o l'INAIL e devono avere una situazione contributiva regolare, come indicato nel Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- devono essere in regola con gli adempimenti fiscali;
- non devono essere coinvolte in procedure di insolvenza o essere in uno stato di

- fallimento, liquidazione volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo o in situazioni equivalenti secondo la legge vigente;
- non devono aver ricevuto un totale di aiuti “*de minimis*” che, insieme alle agevolazioni date in base a questo decreto, superi i limiti stabiliti dalle regole “*de minimis*”;
 - non devono aver ricevuto o richiesto altri contributi pubblici per le spese coperte da questo contributo;
 - non devono essere soggette a sanzioni interdittive come definite dall'[articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001](#);
 - non devono aver ricevuto e poi rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti su cui pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
 - devono essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni.

Requisiti di accesso per i professionisti

I professionisti che desiderano beneficiare del contributo per l'acquisto e l'installazione delle infrastrutture di ricarica devono soddisfare i seguenti requisiti:

- devono dimostrare un volume d'affari, come indicato nell'ultima dichiarazione IVA inviata all'Agenzia delle Entrate, che non sia inferiore al costo dell'infrastruttura di ricarica per cui è richiesto il contributo.
- non devono essere tra coloro che hanno ricevuto e poi non restituito o depositato in un conto bloccato aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
- devono essere in regola con la restituzione delle somme dovute in seguito a decisioni di revoca di agevolazioni.
- devono essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
- devono essere in regola con gli obblighi fiscali.
- non devono aver ricevuto né richiesto altri contributi pubblici per le spese coperte da questo contributo.



Attenzione!!!

Per i professionisti che seguono il regime forfettario, il costo dell'infrastruttura di ricarica non può superare i 20.000 euro.

Presentazione della domanda

I beneficiari possono compilare la richiesta sul sito di Invitalia a partire dalle ore 10.00 del 26.10.2023, ma l'invio sarà consentito a partire dal prossimo 10.11.2023 e fino al 30.11.2023, tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, sempre sul medesimo sito.

L'invio delle domande tramite il sito di Invitalia si intende esclusivamente per:

- l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica il cui valore totale sia inferiore a euro 375.000 da parte di imprese.
- l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica da parte di professionisti.



Nota bene

Per poter inviare la domanda sarà necessario essere muniti di SPID, carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) e di una mail PEC

Nel caso dell'acquisto e dell'installazione di infrastrutture di ricarica il cui valore totale sia pari o superiore a euro 375.000 da parte di imprese, la domanda per accedere all'agevolazione dovrà essere inviata esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: CRE1@postacert.invitalia.it dalle ore 10.00 del 26.10.2023 e fino alle 17.00 del 30.11.2023.



Attenzione!!

Tutte le domande presentate in tempi e con modalità non corrette saranno considerate come non ricevute e non saranno prese in considerazione.

Erogazione dei contributi

Entro 120 giorni dalla scadenza per la presentazione delle richieste, il Ministero procede con la concessione degli aiuti tramite provvedimenti separati per ciascuna delle tipologie di intervento, rispettando l'ordine di ricezione delle richieste.



Nota bene

Il contributo viene versato in un'unica soluzione, dopo che i beneficiari hanno presentato la richiesta di erogazione seguendo le regole stabilite.

Devono allegare la documentazione delle spese fatte per creare l'infrastruttura di ricarica.



Attenzione!!!

Questi documenti devono includere:

- copie delle fatture elettroniche relative alla creazione dell'infrastruttura di ricarica;
 - estratti del conto corrente che mostrino i pagamenti eseguiti per il progetto tramite bonifici bancari o SEPA Credit Transfer da un conto intestato al beneficiario;
 - un rapporto finale sul progetto, che elenchi le spese fatte e che dimostri che l'infrastruttura rispetta le caratteristiche dei dispositivi;
 - una dichiarazione che attesti di avere le autorizzazioni necessarie per costruire e gestire l'infrastruttura di ricarica.
-

Entro 90 giorni dalla scadenza, Invitalia verifica che la documentazione sia completa e

corretta, e che il beneficiario soddisfi i requisiti necessari. Invitalia informa il Ministero dell'esito dell'istruttoria. Dopo che il Ministero ha concesso i contributi, Invitalia paga il contributo al beneficiario entro 30 giorni.

**Attenzione!!**

Il Ministero e Invitalia possono fare ispezioni e controlli sui beneficiari in qualsiasi momento per verificare che rispettino le regole ed eventualmente venire revocare l'agevolazione in tutto o in parte, comportando la restituzione del contributo da parte del beneficiario entro sessanta giorni dalla richiesta di revoca.

Ulteriori obblighi dei beneficiari

I beneficiari devono:

- mantenere l'infrastruttura di ricarica per almeno cinque anni dalla data di erogazione del contributo;
- favorire e consentire l'effettuazione di controlli, ispezioni e monitoraggi, sia da parte del Ministero e Invitalia che da enti statali o sovra-statali competenti, inclusi sopralluoghi sul campo. Ciò al fine di verificare lo stato di avanzamento delle attività oggetto del contributo e le condizioni per usufruire e mantenere il beneficio;
- fornire tutte le informazioni, i dati e i rapporti tecnici periodici richiesti dal Ministero o da Invitalia per condurre il monitoraggio e valutare gli effetti delle agevolazioni concesse;
- conservare per almeno cinque anni dalla data di concessione tutte le documentazioni contabili, tecniche e amministrative relative alle agevolazioni e ai servizi ottenuti tramite esse. Questi documenti dovranno essere messi a disposizione durante le verifiche ordinate dagli organismi di controllo competenti;
- mantenere una copia dei documenti giustificativi, sia in formato originale, copia autenticata o supporto dati comunemente accettato. Questo include le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- partecipare attivamente a tutte le iniziative di informazione e promozione del progetto, secondo le modalità stabilite dal Ministero.

Guida alla compilazione della domanda

Per la compilazione della domanda bisogna collegarsi al portale Invitalia per la richiesta bonus colonnine per imprese e professionisti e cliccare su “presenta la domanda”, oppure collegandosi direttamente a questo [link](#).

L'utente può accedere tramite uno dei seguenti sistemi di identificazione:

- Identità digitale SPID;
- Smart card CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- Carta d'Identità Elettronica (CIE).

Al primo accesso alla piattaforma, cliccando sul pulsante “Crea nuova domanda”, l'utente visualizza l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Nessuna domanda inserita

Inserisci nuova domanda

Per poter procedere alla creazione di una nuova domanda, l'utente deve selezionare il check box di presa visione dell'informativa privacy.

A seguito dell'accettazione dell'informativa privacy, l'utente compilatore della domanda dovrà definire la tipologia di Proponente tra:

- Impresa/Ditta individuale
- Professionista



Nota bene

Se si seleziona 'Professionista' sarà presente il campo:

- la domanda verrà presentata in qualità di:

- Rappresentante legale;
- Delegato del Rappresentante Legale.

Se si seleziona 'Impresa/Ditta individuale, saranno presenti, a valle dell'informativa, i seguenti campi obbligatori:

- Codice Fiscale Impresa/Ditta individuale;
- La domanda verrà presentata in qualità di:
 - Rappresentante Legale;
 - Delegato del Rappresentante Legale: selezionando questa opzione, comparirà il campo obbligatorio "Codice fiscale Rappresentante Legale".

Successivamente l'utente clicca sul tasto 'Crea domanda'

Compilazione della domanda del professionista

La sezione "Soggetto Richiedente" si compone di due sottosezioni:

- Soggetto Richiedente: Nome, Cognome, Sesso, Luogo di nascita, Data di nascita, Codice fiscale, Partita IVA, Data rilascio IVA, Pec, Codice ateco, Descrizione codice ateco, Professionista a regime forfettario (SI/NO);
- Sede legale: Regione, Provincia, Comune, Indirizzo, CAP, Civico.

La sezione "Firmatario" si compone di una sottosezione:

- Anagrafica Firmatario: Nome, Cognome, Sesso, Luogo di nascita, Data di nascita, Codice fiscale.

La sezione "Referente da contattare" si compone dei seguenti campi: Nome, Cognome, E-mail e Recapito telefonico

Nella sezione "Dichiarazioni", saranno presenti una serie di check, alcuni obbligatori, altri facoltativi.

[Home](#) / [Dichiarazioni](#)

Dichiarazioni

Il soggetto richiedente dichiara:

- ☒ presenta un volume d'affari, nell'ultima dichiarazione IVA trasmessa all'Agenzia delle Entrate, così come risultante dal rigo VE50, non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo;
- ☒ non rientra tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- ☒ è in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni;
- ☒ è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- ☐ (barrare nel caso in cui il soggetto non sia iscritto presso INPS/INAIL) di non essere obbligato alla regolarità contributiva, per le seguenti motivazioni:
-
- ☒ è in regola con gli adempimenti fiscali;

La sezione "Descrizione Progetto" si compone di un campo descrittivo.

La sezione "Localizzazione Progetto" si compone dei seguenti campi: Regione, Provincia, Comune, Indirizzo, Cap e Civico.

La sezione "Programma di Investimento" sarà composta dai seguenti campi:

- Hai sostenuto spese di tipologia B (connessione alla rete)? SI/NO;
- Hai sostenuto spese di tipologia C (progettazione)? SI/NO;
- Contributo complessivo richiesto (indicare il totale del contributo richiesto tenendo conto delle spese sostenute, incluse quelle di tipo A inerenti alle spese per infrastruttura).

**Attenzione!**

L'importo che sarà indicato in questo campo sarà quello oggetto di agevolazione. Deve essere inserito il contributo richiesto anche rispetto a eventuali limitazioni relative alla disciplina in materia di aiuti di stato.

Sarà possibile, in seguito, inserire le varie voci di spesa, tramite il tasto 'Inserisci nuova voce di spesa', dove verrà aperta una schermata all'interno della quale l'utente potrà selezionare le diverse tipologie di spesa e sarà composta dai seguenti campi:

- Tipologia di spesa:
 - Spese di infrastruttura;
 - Spese di nuova connessione alla rete (solo se l'utente ha dichiarato di aver sostenuto tali spese nella pagina precedente);
 - Spese di progettazione (solo se l'utente ha dichiarato di aver sostenuto tali spese nella pagina precedente).
- Importo investimento;
- Importo Iva.

[Home](#) / Programma di investimento

Programma di investimento

TIPOLOGIA DI SPESA* IMPORTO INVESTIMENTO IMPORTO IVA* Salva

Nota bene

Se si sceglie l'opzione 'Spese di infrastruttura', si aprirà un menu a tendina per la selezione della 'Tipologia infrastruttura di ricarica'. Queste includono:

- Infrastrutture di ricarica in corrente alternata con una potenza compresa tra 7,4 kW e 22 kW (Wallbox con un solo punto di ricarica o colonnine con due punti di ricarica);
- Infrastrutture di ricarica in corrente continua (compilare il campo obbligatorio 'Potenza KW').

In base al valore della 'Potenza KW' inserito, il sistema effettuerà i controlli sull'importo massimo dell'investimento.

Nella sezione "Titolari Effettivi", sarà presente il tasto 'Inserisci Titolate Effettivo' dove sarà possibile inserire uno o più titolari. Premendo il pulsante, si entra nel form "Anagrafica Titolare Effettivo" composto dai seguenti campi: Nazione di cittadinanza, Nome, Cognome, Sesso, Luogo di nascita, Data di nascita e Codice fiscale.

Nella sezione "Dati Bancari" saranno presenti i seguenti campi: Denominazione istituto, Intestatario, Agenzia N., Conto corrente N. e Codice IBAN.

Compilazione della domanda da parte di un'impresa/ditta individuale

La sezione "Soggetto Richiedente" si compone di due sottosezioni:

- Soggetto Richiedente: Denominazione, Codice fiscale, Partita IVA, Forma Giuridica, Pec, Dimensione impresa, Codice Ateco, Descrizione codice Ateco, Possesso Rating di legalità.
- Sede legale: Nazione, Regione, Provincia, Comune, Indirizzo, CAP, Civico.

Nella sezione "Rappresentante Legale" se i campi risultano presenti in visura, questi saranno già pre-popolati e non editabili. È necessario premere il tasto "Salva" per permettere di salvare i dati inseriti.



Nota bene

In questa sezione sarà presente il tasto "Aggiorna dati da Infocamere" per consentire una ulteriore chiamata al servizio Infocamere al fine di aggiornare/verificare i dati presenti.

La sezione Rappresentante legale sarà composta dai seguenti campi: Nome, Cognome, Sesso, Luogo di nascita, Data di nascita e Codice fiscale.

La sezione "Firmatario" si compone di una sottosezione:

- Anagrafica Firmatario, tenendo presente che non sono editabili i seguenti campi: Nome, Cognome, Sesso, Luogo di nascita, Data di nascita, Codice fiscale).

La sezione "Referente da contattare" si compone dei seguenti campi: Nome, Cognome, E-mail e Recapito telefonico.

Nel form “Dichiarazioni”, saranno presenti una serie di check obbligatori:

EUROCONFERENCE / Dichiarazioni

Dichiarazioni

Il soggetto richiedente dichiara:

- ☐ è regolarmente iscritta al Registro delle imprese dal 30/09/1997, risultando, inoltre, in stato di attività;
- ☐ ha la sede legale o una unità locale in Italia;
- ☐ non è sottoposta a procedura concorsuale e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
- ☐ non è in situazione di difficoltà, così come definita dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- ☐ non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- ☐ non ha ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- ☐ è iscritta presso INPS o INAIL con n. di matricola _____
- ☐ è in regola con gli adempimenti fiscali;
- ☐ è in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni;
- ☐ anche tenuto conto dell'importo del contributo richiesto con la presente domanda, di non superare il massimale previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”;

Soggetto Richiedente
Rappresentante Legale
Firmatario
Referente da contattare
Dichiarazioni
Descrizione Progetto
Localizzazione del progetto
Programma di investimento
Titolari effettivi
Dati bancari
Allegati

La form “Descrizione Progetto” si compone di un campo descrittivo. È necessario inserire una descrizione di almeno 250 caratteri e un massimo di 1.500.

La form “Localizzazione Progetto” si compone dei seguenti campi: Regione, Provincia, Comune, Indirizzo, Cap e Civico.

La sezione “Programma di Investimento” sarà composta dai seguenti campi:

- Hai sostenuto spese di tipologia B (connessione alla rete)?
- Hai sostenuto spese di tipologia C (progettazione)?
- Contributo complessivo richiesto (indicare il totale del contributo richiesto tenendo conto delle spese sostenute, incluse quelle di tipo A inerenti alle spese per infrastruttura).

**Attenzione!**

L'importo che verrà inserito in questo campo sarà quello oggetto di agevolazione. Deve essere inserito il contributo richiesto anche rispetto a eventuali limitazioni relative alla disciplina in materia di aiuti di stato.

Sarà possibile in seguito, inserire le varie voci di spesa, tramite il tasto 'Inserisci nuova voce di spesa', dove verrà aperta una schermata all'interno della quale l'utente potrà selezionare le diverse tipologie di spesa e sarà composta dai seguenti campi:

- Tipologia di spesa:
 - Spese di infrastruttura;
 - Spese di nuova connessione alla rete (solo se l'utente ha dichiarato di aver sostenuto tali spese nella pagina precedente);
 - Spese di progettazione (solo se l'utente ha dichiarato di aver sostenuto tali spese nella pagina precedente).
- Importo investimento;
- Importo iva.



[Home](#) / Programma di investimento

Programma di investimento

TIPOLOGIA DI SPESA*

IMPORTO INVESTIMENTO



IMPORTO IVA*



Salva



Nota bene

Se si sceglie l'opzione 'Spese di infrastruttura', si aprirà un menu a tendina per la selezione della 'Tipologia infrastruttura di ricarica'. Queste includono:

- Infrastrutture di ricarica in corrente alternata con una potenza compresa tra 7,4 kW e 22 kW (Wallbox con un solo punto di ricarica o colonnine con due punti di ricarica).
- Infrastrutture di ricarica in corrente continua (compilare il campo obbligatorio 'Potenza KW').

In base al valore della 'Potenza KW' inserito, il sistema effettuerà i controlli sull'importo massimo dell'investimento.

Nella sezione "Titolari Effettivi", sarà presente il tasto 'Inserisci Titolare Effettivo', dove entrando nel form "Anagrafica Titolare Effettivo" è richiesto compilare i seguenti campi:

Nazione di cittadinanza, nome, Cognome, Sesso, Luogo di nascita, Data di nascita e Codice fiscale.

Nella sezione “Dati Bancari” saranno presenti i seguenti campi: Denominazione istituto, Intestatario (che deve corrispondere alla denominazione del soggetto beneficiario), Agenzia N. , Conto corrente N. e Codice IBAN.

Generazione della domanda

Quando si seleziona la sezione “Allegati”, il sistema verifica se tutte le sezioni sono state compilate correttamente. Se ci sono delle omissioni, verrà mostrato un messaggio di errore specifico per ciascuna sezione. Il nome della sezione con l'errore sarà un link cliccabile. In questa modalità, l'utente potrà seguire il collegamento e correggere l'errore indicato.

Se non ci sono errori di compilazione, appare a video il messaggio di istruzioni per completare la domanda: Generazione del modulo di domanda in pdf

- Salvataggio in locale della domanda generata in pdf;
- Firma digitale della domanda generata in pdf;
- Caricamento della domanda generata e firmata in piattaforma;
- Caricamento di tutti gli allegati obbligatori in piattaforma;
- Chiusura della compilazione della domanda.

Cliccando sul pulsante “Genera istanza”, l'utente scaricherà localmente il file PDF generato dalla piattaforma con tutti i dati inseriti nelle sezioni precedenti. Questa domanda generata dovrà essere firmata digitalmente e il sistema verificherà che la firma digitale sia valida. Una volta generata la domanda, i dati delle sezioni precedenti saranno visibili ma non modificabili.

Allegati

Hai compilato correttamente tutti i form dell'istanza.

I prossimi passi per la chiusura della compilazione dell'istanza sono:

1. Generazione dell'istanza in pdf
2. Salvataggio in locale dell'istanza generata in pdf
3. Firma digitale dell'istanza generata in pdf
4. Caricamento dell'istanza generata e firmata nel sistema
5. Caricamento di tutti gli allegati obbligatori nel sistema
6. Chiusura della compilazione dell'istanza



Attenzione: l'utilizzo di caratteri speciali (es. '&></\') all'interno dell'istanza potrebbe portare a problemi di conversione e generare nel Format PDF alcuni caratteri indesiderati.

Genera istanza



Attenzione!!

Nel caso in cui sia necessario apportare modifiche dopo la generazione della domanda, l'utente dovrà premere il pulsante "Modifica dati domanda", aggiornare e salvare le sezioni di interesse, generare nuovamente la domanda e assicurarsi di firmarla digitalmente prima di














caricarla nuovamente sulla piattaforma. Si tenga presente che in caso di modifiche ai dati nella domanda, sarà necessario ricaricare tutti gli allegati, inclusi quelli precedentemente caricati.

Premendo il pulsante 'Termina Compilazione', apparirà un messaggio di conferma che chiede se si desidera effettivamente concludere la compilazione della domanda. Se si conferma, verrà visualizzata una schermata di riepilogo contenente gli allegati caricati, il codice di predisposizione della domanda con i relativi dati e ora di conclusione della compilazione.

[Home](#) / [Allegati](#)

Allegati

Elenco allegati caricati

Tipologia file	Nome file	Elimina	Download
Procura speciale	Allegato_7.pdf.p7m		
Ultima dichiarazione dei redditi	Dichiarazione-di-partecipazione_SEM_AC21EAA2.pdf		
Copia fatture elettroniche	CRE1_Domanda (8).pdf		
Copia della documentazione attestante l'effettivo pagamento delle fatture. In caso di più pagamenti, è necessario caricare copia della ricevuta del bonifico bancario ovvero SEPA Credit Transfer, distinta per singolo pagamento	Dichiarazione-di-partecipazione_SEM_F118E8D5.pdf		
Copia della documentazione attestante l'effettivo pagamento delle fatture. In caso di più pagamenti, è necessario caricare copia della ricevuta del bonifico bancario ovvero SEPA Credit Transfer, distinta per singolo pagamento	Dichiarazione-di-partecipazione_SEM_BB846888.pdf		
Copia dell'estratto conto da cui risulti l'addebito e che mostri chiaramente l'importo, la data di pagamento, nonché la causale dello stesso	Dichiarazione-di-partecipazione_SEM_17D80F74.pdf		
DSAN dichiarazioni liberatorie fornitori. In caso di più fornitori, è necessario caricare DSAN distinte per singolo fornitore	Dichiarazione-di-partecipazione_SEM_9389F2EC.pdf		
DSAN dichiarazioni liberatorie fornitori. In caso di più fornitori, è necessario caricare DSAN distinte per singolo fornitore	Ricevuta_Istanza_CRE1 (1).pdf		
Dichiarazione di conformità degli impianti. In caso di più impianti, è necessario caricare dichiarazioni di conformità distinte per singolo impianto	CRE3_Domanda (2).pdf		
Dichiarazione di conformità degli impianti. In caso di più impianti, è necessario caricare dichiarazioni di conformità distinte per singolo impianto	Dichiarazione-di-partecipazione_SEM_9A98A4D0.pdf		
Relazione tecnica finale	Dichiarazione-di-partecipazione_SEM_A736BF17.pdf		
Titoli comprovanti la piena disponibilità dell'area in cui sono collocate la/e infrastruttura/e di ricarica	Dichiarazione-di-partecipazione_SEM_1C0CE6E4.pdf		
Format di domanda	Firma_digitale_Caruso.pdf - Copia (3).p7m		



La compilazione della domanda è terminata in data **09/10/2023 12:59:53**

Il codice di predisposizione domanda è **CRE1_B2C0FBAD_0000239**

Per effettuare l'invio collegati al sito dedicato all'invio della domanda inserendo il codice di predisposizione domanda.



Nota bene

Sulla piattaforma di compilazione della domanda, è possibile modificare i dati dopo la generazione del codice di predisposizione della domanda, utilizzando il pulsante “MODIFICA DATI” situato in basso alla pagina.

Invio della domanda

Quando l'utente accede al link del portale di invio, verrà mostrata una schermata. Qui, dovrà inserire il codice di predisposizione della domanda, che avrà al massimo 21 caratteri e che sarà generato dalla piattaforma al termine della compilazione sul sito dedicato.

Misura CRE1 – Trasmissione domanda

Inserisci codice predisposizione domanda

In questa sezione è possibile inviare la domanda di agevolazione. Per presentare formalmente la domanda è necessario digitare il “codice di predisposizione della domanda” generato al termine della compilazione.

La responsabile del procedimento è la Dott.ssa Alessandra Fonseca

Codice predisposizione domanda
CRE1_B2C0F8A0_0000239

21/21

INVIA DOMANDA



Nota bene

Solo dopo aver inserito correttamente il codice di predisposizione della domanda e dopo che tutti i controlli avranno esito positivo, sarà possibile attivare il pulsante “INVIA DOMANDA”.

Una volta inviata, l'utente riceverà un messaggio di conferma e un link che gli permetterà di tornare al sito di compilazione per scaricare la ricevuta che attesta l'avvenuto invio della domanda. Sul sito di compilazione, lo stato della domanda passerà da "Compilata da inviare" a "Presentata". Saranno visibili anche il numero di protocollo e la data di invio. Cliccando sul dettaglio, sarà possibile scaricare la ricevuta che conferma l'avvenuto invio della domanda.

AGEVOLAZIONI***In arrivo la Legge sulla montagna – parte seconda***di **Luigi Scappini**

OneDay Master

Legislazione vitivinicola

Scopri di più

Lo scorso 23.10.2023 il CdM ha licenziato la prima versione del **DDL Montagna** avente l'obiettivo di introdurre strumenti idonei, nel solco del dettato costituzionale di cui all'articolo 44, alla **tutela e promozione** delle **zone montane**.

A tal fine, il DDL demanda a un prossimo **DPCM** l'**individuazione** di tali **zone**, elencazione **che**, per espressa previsione normativa, **non** avrà alcun **impatto** sulle misure previste nell'ambito della **PAC** e per l'**esenzione Imu** per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani, di cui all'[articolo 1, comma 758, lettera d\), L. 160/2019](#), che continueranno a essere regolate dalle rispettive norme di settore.

Il **Capo V** è dedicato allo **sviluppo economico**, prevedendo l'introduzione del concetto di **professioni della montagna** con l'obiettivo di riconoscerle quali presidi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio sia materiale che immateriale.

Con l'**articolo 16** viene prevista l'introduzione di un **contributo sotto forma di credito di imposta**, fino all'entrata in vigore dei Decreti Legislativi con cui, in ossequio a quanto previsto dall'[articolo 5, comma 1, lettera a\), n. 1\), L. 111/2023](#) (c.d. legge delega per la riforma fiscale), verranno riordinati i crediti di imposta.

Il credito sarà riconosciuto alle **piccole e microimprese**, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE, il cui **titolare** (o almeno uno degli esercenti) **non** abbia compiuto **41 anni** alla data di entrata in vigore della legge e che, dopo il 1.1.2024, abbia intrapreso una **nuova attività** nei Comuni montani come individuati dall'articolo 2, comma 2, DDL in rassegna.

Il **credito, utilizzabile** esclusivamente in **compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#), viene riconosciuto in misura pari alla **differenza** tra l'**imposta** calcolata applicando le **aliquote ordinarie** al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nei Comuni montani, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al **medesimo reddito** l'**aliquota** del **15%**.

Il credito viene riconosciuto per il periodo d'imposta nel corso del quale **la nuova attività è**

intrapresa e per i **2 periodi d'imposta successivi**.

Con un **Decreto Mimit** verranno determinati i **criteri** e le **modalità di concessione** del credito di imposta, nonché le modalità di **controllo ed eventuale recupero** del beneficio indebitamente fruito.

Anche dal punto di vista **previdenziale** viene introdotta un'**agevolazione**, con il preciso obiettivo di contrastare lo **spopolamento** e, al contempo, favorire l'**integrazione economica** e sociale della **popolazione residente**.

Infatti, alle **imprese** che promuovono il **lavoro agile**, quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa, **è riconosciuto**:

- per i primi **2 esercizi successivi** a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, l'**esonero totale** dal versamento dei **contributi previdenziali** a carico del datore di lavoro per **ogni lavoratore** con **contratto di lavoro subordinato** a tempo **indeterminato**, o a tempo **determinato** di durata **non inferiore a 12 mesi**, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile di cui alla L. 81/2017, in un Comune montano e stabilisca la **propria abitazione principale e domicilio stabile nel medesimo Comune**;
- per il **terzo** e il **quarto esercizio** successivo, l'esonero contributivo è ridotto al **50%** e;
- per il **quinto** esercizio, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali si riduce al **20%**.

Dall'esonero in parola sono espressamente **esclusi** i **premi** e i **contributi** dovuti all'**Inail** e resta ferma l'aliquota di **computo delle prestazioni pensionistiche**.

Limitatamente agli **agricoltori** e ai **silvicoltori**, singoli e associati, nonché ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie, l'**articolo 12** del DDL montagna, riconosce, infine, un **contributo**, sotto forma di **credito d'imposta**, in misura pari al 10% del valore degli investimenti effettuati dall'1.1.2024 al 31.12.2026, nel caso in cui tali soggetti:

- esercitino la propria attività nei Comuni montani ed;
- effettuino **investimenti** tesi all'**ottenimento di servizi ecosistemici e ambientali benefici** per l'ambiente e il clima (da determinarsi con un successivo Decreto Masaf), in coerenza con la normativa nazionale ed europea vigente.

Il credito d'imposta in rassegna **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e Irap (se dovuta), e **non rileva ai fini del rapporto di cui agli [articoli 61 e 109, comma 5, Tuir](#)**; inoltre, **ne è prevista la cumulabilità con altre agevolazioni per le medesime spese**, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile **solo in compensazione** ai sensi dell'**[articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#)**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Infine, è previsto che **non si rendono applicabili i limiti** di cui all'**[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#)** e di cui all'**[articolo 34, L. 388/2000](#)**.

Viene, infine, stabilito che i **Comuni montani** potranno **assegnare i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, inclusa la rete sentieristica**, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, a **coltivatori diretti**, singoli o associati, **consorzi forestali e associazioni fondiari**, che conducono **aziende agricole e gestori di rifugi con impiego esclusivo del lavoro proprio** e dei **familiari** di cui all'[articolo 230-bis cod. civ.](#), nonché di **macchine e attrezzature di loro proprietà** sempreché tali **lavori** siano di **importo inferiore** a quello previsto ai sensi dell'[articolo 14, D.Lgs. 36/2023](#) (c.d. **Codice dei contratti pubblici**), a prescindere dalla circostanza che l'impresa sia iscritta in uno degli **albi regionali delle imprese** che eseguono lavori o forniscono servizi forestali, di cui all'[articolo 10, comma 2, D.Lgs. 34/2018](#).

LA LENTE SULLA RIFORMA

La circolazione delle perdite nelle riorganizzazioni aziendali: le modifiche in arrivo

di Fabrizio Ricci, Gianluca Cristofori

Convegno di aggiornamento

Liquidazione delle società e cessazione dell'attività

Scopri di più

Nell'ambito della L. 111/2023 (c.d. legge delega per la riforma fiscale) è previsto anche il “[...] riordino del **regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione** di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale, con l’osservanza, in particolare, dei seguenti principi:

[...]

2) tendenziale **omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione delle perdite fiscali**;

3) **modifica della disciplina del riporto delle perdite nell’ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale**, non penalizzando quelle conseguite a partire dall’ingresso dell’impresa nel gruppo societario, e **revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio netto e della nozione di modifica dell’attività principale esercitata**”.

Con riguardo al primo aspetto, l’attuale disomogeneità è rinvenibile nelle **differenti condizioni** cui gli [articoli 84, 172 e 173 Tuir](#) **subordinano il riporto delle perdite**. In estrema sintesi:

- l'[articolo 84 Tuir](#) **inibisce il riporto delle perdite** nel caso in cui la **maggioranza delle partecipazioni** aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite **viene trasferita** o comunque acquisita da terzi e, al contempo, viene **modificata l’attività principale in fatto esercitata** nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate, salvo consentire, poi, la disapplicazione di tale limitazione nel caso in cui la società “trasferita” nel **biennio precedente** abbia avuto un **numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità e superi il cd. “vitality test”** (dal conto economico relativo all’esercizio precedente a quello di trasferimento debbono risultare un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi superiori al 40% di quelli risultanti dalla media dei due esercizi ancora precedenti);
- gli [articoli 172 e 173 Tuir](#), nell’ambito delle **operazioni di fusione e scissione**, subordinano il riporto delle perdite al superamento del cd. “vitality test”, con l’ulteriore

limite dell'ammontare del **patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio** (o dalla situazione patrimoniale di cui all'[articolo 2501-quater civ.](#)), **senza tener conto dei conferimenti e dei versamenti** eseguiti negli **ultimi 24 mesi precedenti**.

Ciò posto, stante la finalità di omogeneizzazione perseguita dalla legge delega, potrebbe essere prevista l'eliminazione, nell'ambito dell'[articolo 84 Tuir](#), della cd. "**condizione di vitalità**", consistente nella presenza di un **numero minimo di 10 dipendenti**, nonché della condizione di **invarianza dell'attività svolta** nei periodi in cui sono state prodotte le perdite; condizioni, in effetti, non presenti negli [articoli 172](#) e [173 Tuir](#).

In merito, invece, alla necessità di **evitare penalizzazioni per le perdite fiscali** realizzate in un periodo d'imposta in cui la società che ne è dotata faceva già parte dello stesso gruppo (cui appartiene l'altra società partecipante all'operazione di riorganizzazione), potrebbe essere prevista la **disapplicazione dei limiti di riportabilità**:

- in caso di **operazioni che coinvolgono soggetti facenti parte del medesimo consolidato fiscale** per le perdite (nonché per gli interessi passivi e le eccedenze di Ace) maturate in **costanza di consolidato** e ciò a prescindere dalla circostanza che, per l'effetto di tale operazione, la **tassazione di gruppo si interrompa** (in senso opposto, si veda – in vigenza dell'attuale normativa – la [risposta all'istanza di interpello n. 74/2022](#), avente per oggetto una **fusione per incorporazione** tra le uniche **due società partecipanti** al medesimo consolidato fiscale);
- in caso di **operazioni di fusione o di scissione** a cui partecipano **società che appartengono al medesimo gruppo**, "dotate" di perdite fiscali realizzate in **periodi d'imposta successivi a quello d'ingresso nel gruppo**, attribuendo così maggior rilevanza al gruppo societario quale soggetto economico unitario. In tal caso, per coerenza, sarebbe opportuno che tale disapplicazione dei limiti operasse anche in caso di trasferimento infragruppo del controllo della società che riporta le perdite, ripristinando, per esempio, l'[articolo 84, comma 3, lett. a\), Tuir](#) – abrogato ad opera dell'[articolo 36, comma 12, D.L. 223/2006](#) – in cui si prevedeva che le **limitazioni ivi previste non fossero applicabili qualora** "*... le partecipazioni siano acquisite da società controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi*".

Quanto alla **revisione del limite quantitativo** rappresentato dal **patrimonio netto contabile**, posto che, come affermato anche nella relazione illustrativa della legge delega, la consistenza del patrimonio netto contabile è di per sé **inidonea a rappresentare la capacità prospettica dell'attività produttiva** da cui sono derivate le perdite fiscali di generare futuri redditi imponibili, potrebbe essere **individuato un nuovo limite quantitativo al riporto delle perdite**, commisurato ai **redditi imponibili prospettici che la società dotata di perdite fiscali potrebbe realizzare**, singolarmente considerata, nel **periodo d'imposta in cui l'operazione si perfeziona e nei successivi** (nel caso di scissione dovrebbe trattarsi dei redditi prospettici realizzabili mediante il complesso aziendale e/o i beni trasferiti alla beneficiaria), quali risultanti da un **piano economico poliennale della società**.

Una possibile alternativa a tale approccio potrebbe essere quella di **prevedere l'eliminazione di tale limite patrimoniale**, nel caso in cui la società dotata di perdite fiscali **soddisfi le condizioni di vitalità**, rendendolo, quindi, operante, solo nel caso in cui **le condizioni di vitalità non fossero rispettate**. In tal caso, le società "vitali" partecipanti all'operazione **potrebbero riportare le perdite** (e le altre posizioni soggettive rilevanti) senza limiti quantitativi, mentre, in caso di mancato superamento del *vitality test*, le stesse potrebbero essere **riportate nel limite dei redditi imponibili prospettici** che la società dotata di perdite fiscali (e/o di altre eventuali posizioni soggettive rilevanti) **potrebbe realizzare**, singolarmente considerata, nel periodo d'imposta in cui **l'operazione si perfeziona e nei successivi**, quali risultanti da un piano economico poliennale della società. Se si procedesse in tal senso, per omogeneità dovrebbe essere prevista, anche nell'ambito dell'[articolo 84 Tuir](#), la **possibilità di riportare le posizioni fiscali** soggettive per la parte che non eccede il limite quantitativo rappresentato dai redditi imponibili prospettici, **ove non sussistessero le condizioni di vitalità**.

Il ruolo del commercialista ieri, oggi e domani

di **Mauro Nicola** – Presidente Fondazione Nazionale Formazione Commercialisti



Come è stata, ma soprattutto **come sarà, la professione di dottore commercialista** nel prossimo futuro?

È infatti innegabile come il contesto storico ed economico di ogni epoca vadano ad **influenzare le dinamiche professionali**, variandone il core business e anche il ruolo occupato all'interno della società civile. In base a queste iniziali riflessioni, non andrebbe mai dimenticato come in un decennio in particolare, ossia **quello degli anni Novanta**, si parlasse di cambiamenti professionali con dinamiche non molto dissimili da quelle oggi presenti.

Guardando, però, all'odierno della professione del dottore commercialista va evidenziato come **la crisi economica**, paventatasi nel 2007, **sia stata** indiscutibilmente, **un punto di svolta**, prima per le imprese, ma di riflesso, ed in un secondo momento, anche **per la professione**, la quale deve ancora arrivare ad un vero e proprio compimento.

Il **tema centrale dell'analisi** deve, però, rimanere non tanto quale sia lo stato dell'arte professionale, quanto **la direzione in cui si sta muovendo il cambiamento**.

Ogni professionista ha un proprio **background di conoscenze**, vive un proprio contesto lavorativo, e non, e, inevitabilmente, assume un **proprio punto di vista e una propria linea di ricerca** di un nuovo punto di equilibrio.

E volendo estremizzare, paradossalmente, il concetto appena esposto, dovremmo parafrasare le istruzioni impartite dagli assistenti di volo prima del decollo: ossia *l'uscita di emergenza più vicina potrebbe essere alle vostre spalle*.

Negli anni Settanta il dottore commercialista rivestiva la funzione di **esperto aziendale** affiancando l'imprenditore, che muoveva i primi passi in un sistema economico moderno in divenire. Era **figura nuova con competenze trasversali** che assisteva l'azienda nella sua

organizzazione produttiva e soprattutto finanziaria; marginale era la soluzione di problematiche tributarie.

Con l'avvento della riforma fiscale del 1972 non fu più così, anche perché le riforme si susseguirono e, ancora oggi, si susseguono ad un ritmo incessante: basti pensare all'introduzione della **fattura elettronica**, ovvero il prossimo **avvento dell'intelligenza artificiale**.

Da quel momento sino ad oggi il commercialista è stato costretto **a divenire un fiscalista** senza più tempo per affiancare l'imprenditore nelle sue scelte strategiche.

Ebbene più che guardare al futuro della professione è oggi **necessario ricordare il passato** traendone gli opportuni insegnamenti.

Spesso si sente ripetere, fuori e dentro la Categoria, che il Commercialista è **figura destinata a scomparire**, in realtà la nefasta visione andrebbe mitigata in una più lungimirante affermazione di modificazione del ruolo ricoperto.

Le **competenze possedute** dallo stesso **saranno indispensabili** sia **alle aziende** che al Paese, e in una economia sempre più basata sui rapporti finanziari, le sue conoscenze di tali dinamiche dovranno essere viepiù approfondite, come fu nei primi anni Settanta. Il cambiamento è in atto e la presa di coscienza del medesimo sono sicuramente il **primo passo per affrontare la sfida in maniera vincente**.

Un dato razionalmente probabile, in termini di analisi strategica della situazione, è che la professione come oggi viene comunemente intesa sia **destinata a una radicale e rapida trasformazione**. Questo è dovuto a una serie di variabili esterne di cambiamento del mercato, che in chiave di analisi strategica appare inopportuno trascurare. Ci sono le **spinte di nuovi competitors**, ma ci sono anche **cambiamenti tecnologici, culturali, normativi**, burocratici e, soprattutto, di mercato (basti pensare al cambiamento del mercato bancario italiano). Il commercialista che ritenga di non modificare il proprio studio, al verificarsi di cambiamenti epocali come quelli che stiamo vivendo, rischia di trovarsi in una **situazione problematica**, in termini di posizionamento strategico. Del resto, è stato Charles Darwin a dire che non è la specie più forte che sopravvive, né quella più intelligente, ma quella più **reattiva al cambiamento**.

Questo vale per tutti i mercati, per tutti i business e per tutti i settori. Vale per il modello T dell'automobile come per la fotocamera Leica, per Mc Donald's, come per la **competizione degli home computer**, ma anche per le **variabili della consulenza** riconosciute delle principali società di consulenza mondiale. Coloro che pensano che "ma nel mio settore è differente", si ancorano a una difesa di una posizione che – pur comprensibile, perché esiste un'avversione umana al cambiamento – esula dalle **logiche reali dei mercati**, compreso quello della consulenza.

Al contrario, ciò che vogliamo affermare in questo articolo è che **ogni periodo di radicale cambiamento** – come è indubbiamente quello che stiamo vivendo – nasconde in realtà **evidenti opportunità**. Anzi, nella stessa parola “crisi” esistono, sin dal greco antico, elementi positivi che l’uomo razionale è chiamato a cogliere. In effetti, il **commercialista**, in quanto autorevole depositario di un sapere aziendale, talora consolidato in ampi periodi di frequentazione e guida aziendale, è il **naturale interlocutore dell’imprenditore** proprio nei momenti del cambiamento stesso. Prendiamo la prevenzione della crisi aziendale, per esempio, e la correlata necessità di introdurre **nuovi elementi di controllo**. Può essere vista come un problema, ma anche come una opportunità.

Oppure, si consideri la problematica di accesso asimmetrico al capitale bancario, per il quale notoriamente negli ultimi anni sono state favorite, *ceteris paribus*, le medie grandi imprese rispetto alle medie piccole. Ma qualcuno si è soffermato ad analizzare se, accanto alle note problematiche di sottocapitalizzazione, non vi siano anche **elementi culturali**?

Solo da questi due esempi – ma se ne potrebbero fare molti altri – è possibile immediatamente verificare che **esistono spazi di consulenza molto ampi** per il commercialista che voglia introdurre in studio, in futuro, nuovamente il ruolo del consulente aziendale, in aggiunta a quello ricordato in questo articolo. Questo significa, tuttavia, riposizionarsi sia su **elementi tecnici**, come la pianificazione del futuro, in combinato disposto con la registrazione del passato, sia su elementi di più ampio respiro, come la capacità di svolgere – e non improvvisare – la consulenza strategica aziendale.

Questa mentalità, aperta al cambiamento, orientata alla **esplorazione delle nuove opportunità**, non cerca alibi, per esempio nel fatto che i clienti del proprio studio sono, prevalentemente, piccole imprese. È noto che la stragrande maggioranza delle imprese italiane siano piccole e microimprese, ed è proprio questo il settore economico che ha **maggior bisogno della consulenza aziendale**, quella che le grandi società di consulenza non daranno a quel segmento, semplicemente per una questione di posizionamento, di branding e, soprattutto, di tariffe.

Se apprendiamo la lezione darwiniana, è sufficiente evolversi.

**Euroconference**
Centro Studi Tributari

**TeamSystem**

EVENTO GRATUITO
Vantaggi e opportunità
degli strumenti di AI nello studio professionale
[Scopri di più >](#)

